

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 2013, n. 19

Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale.
Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio
e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi
a sostegno del sistema economico e delle famiglie).

(GU n.49 del 7-12-2013)

Capo I

Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale

(Pubblicato nel Suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 24 settembre 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

1. Questa legge disciplina la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati individuati dall'articolo 3, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente e ha la finalita' di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, di provvedere al mantenimento delle specie e di conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita.

3. La VIA considera, in particolare, i seguenti fattori e le loro interazioni:

- a) l'uomo, la fauna, la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;
- c) i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale.

4. Per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo al consumo complessivo di energia e alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalita' per la valutazione dell'impatto energetico e sul clima, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Questa legge provinciale e' citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013".

Art. 2
Definizioni

1. In questa legge s'intende per:

a) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; l'alterazione puo' essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

b) procedimento di verifica di assoggettabilita': il procedimento di verifica attivato allo scopo di valutare se un progetto puo' avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e se pertanto dev'essere assoggettato al procedimento di VIA ai sensi di questa legge;

c) procedimento di VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilita' ambientale;

d) progetto: il progetto concernente la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull'ambiente;

e) progetto preliminare: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformita' all'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;

f) progetto definitivo: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformita' all'articolo 16 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;

g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi a un progetto, redatto in conformita' alle previsioni dell'articolo 7;

h) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che accompagna un progetto preliminare assoggettato al procedimento di verifica di assoggettabilita', redatto sulla base dei criteri indicati nell'allegato A;

i) sintesi non tecnica: relazione sintetica redatta su un formato che consente la riproduzione, con linguaggio non tecnico, a fini divulgativi e informativi; descrive il progetto da sottoporre a procedimento di VIA e contiene le informazioni e i dati maggiormente significativi riportati nello SIA, comprese le cartografie illustrative del progetto;

j) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA, che gestisce la fase istruttoria del procedimento e adotta ogni atto non riservato alla Giunta provinciale;

k) aree naturali protette: il parco nazionale dello Stelvio; la rete ecologica europea "Natura 2000"; i parchi naturali provinciali; le riserve naturali provinciali;

l) provvedimento di verifica: il provvedimento, obbligatorio e vincolante, della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilita';

m) provvedimento di VIA: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA; e' un provvedimento obbligatorio e vincolante che comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri di competenza della Provincia, delle comunita' e dei comuni, prescritti per la realizzazione del progetto, secondo quanto previsto da questa legge, in particolare, nelle materie indicate

dall'articolo 11;

n) proponente: il soggetto, di natura pubblica o privata, che elabora il progetto da sottoporre ai procedimenti disciplinati da questa legge;

o) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dotati di specifiche competenze in campo ambientale, e gli enti locali che possono essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

p) consultazione: l'insieme delle modalita' di informazione e partecipazione delle amministrazioni e del pubblico nello svolgimento della procedura di VIA;

q) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, i gruppi di tali persone;

r) modifica: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che possono produrre effetti sull'ambiente;

s) modifica sostanziale: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilita' i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i progetti che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate nel medesimo allegato, se producono impatti significativi e negativi sull'ambiente, secondo le valutazioni condotte dalla struttura provinciale competente sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge. Sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilita' anche i progetti di ampliamento o modifica a impianti, opere o interventi gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, rientranti nelle tipologie previste dagli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, indipendentemente dalle soglie dimensionali, salvo che la modifica o l'estensione sia autonomamente inclusa nell'allegato III.

2. Sono sottoposti al procedimento di VIA:

a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) i progetti di impianti, opere o interventi per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilita' richiede l'espletamento del procedimento di VIA;

c) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette;

d) i progetti di ampliamenti o modifiche a impianti, opere o interventi esistenti, se la modifica supera di per se' la soglia dimensionale prevista dall'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Questa legge si applica anche ai progetti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale che prevedono l'applicazione della normativa provinciale in materia di impatto ambientale.

4. Per i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree

naturali protette le soglie dimensionali, se previste, sono ridotte del 50 per cento.

5. Se un'opera viene realizzata in diverse fasi eseguendo un progetto funzionalmente unitario, e' sottoposta alle procedure previste' da questa legge ciascuna opera frazionata o, in alternativa, il progetto generale, quando ricorrono le condizioni previste da quest'articolo.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalita' di attuazione e di applicazione di quest'articolo prevedendo anche, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato A, un incremento, nella misura massima del 30 per cento, o un decremento delle soglie individuate dall'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se la normativa statale viene modificata, anche per adeguarla alle previsioni dell'ordinamento dell'Unione europea, la Giunta provinciale puo' ridefinire la disciplina dei commi 1 e 2 per adeguarla alle linee guida, ai criteri e ai parametri stabiliti dalla normativa statale.

7. Sulla base degli elementi indicati nell'allegato A la Giunta provinciale puo' individuare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione dal procedimento di verifica di assoggettabilita' di progetti indicati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non ricadono, neppure parzialmente, in aree naturali protette, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. La Giunta provinciale puo' stabilire modalita', criteri e condizioni generali di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilita' dei progetti di impianti, opere o interventi o loro modifiche non sostanziali, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) criteri di selezione previsti dall'allegato A;
- b) adozione di un sistema di gestione ambientale conforme al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- c) destinazioni e caratteristiche territoriali e ambientali delle aree in cui sono localizzati gli interventi.

Art. 4 Casi di esclusione

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione di questa legge singoli interventi disposti in via d'urgenza, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili, in caso di pericolo imminente o a seguito di calamita' quando, per ragioni di urgenza, non e' possibile svolgere il procedimento di VIA. In questo caso la struttura provinciale competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuno procedere a un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione indicate dalla lettera a), le informazioni e le ragioni relative alla decisione di esenzione;
- c) prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione informa il ministero competente in materia di ambiente delle motivazioni dell'esclusione, accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine dell'informazione alla Commissione europea.

2. Non sono sottoposti al procedimento di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, indipendentemente dalle opere e dagli impianti ai quali si riferiscono.

Art. 5
Verifica di assoggettabilita'

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilita', allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), che contiene:

a) l'inquadramento dell'opera o dell'intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;

b) le ragioni che hanno determinato la soluzione tecnologica e di localizzazione prescelta, anche in riferimento alle soluzioni alternative considerate;

c) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e sul territorio circostante, e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento dell'opera o dell'intervento nell'ambiente e nel territorio circostante.

2. Verificata la completezza della documentazione entro il termine di sette giorni, la struttura provinciale competente pubblica un awiso nell'albo elettronico della Provincia, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa), e nell'albo dei comuni territorialmente interessati. Nell'avviso sono indicati i dati identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, le componenti ambientali potenzialmente interessate, la struttura provinciale competente presso la quale possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalita' per la loro presentazione, il luogo e le modalita' di consultazione degli atti nella loro interezza, l'autorita' competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita', le informazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo provvedimento. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito internet della Provincia.

3. Chiunque puo' prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia.

4. Entro il termine previsto dal comma 6 la struttura provinciale competente puo' acquisire, pareri e valutazioni tecniche dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate e, se opportuno, puo' indire una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto, anche in relazione a valutazioni o verifiche di particolare complessita'.

5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti, sulla base dei criteri di selezione definiti dall'allegato A, verifica se il progetto puo' produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento del procedimento di VIA. Se e' necessario integrare la documentazione presentata, i termini istruttori sono sospesi dalla data di richiesta di integrazione inviata dall'amministrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta, e comunque non oltre i termini fissati dall'amministrazione.

6. Fatta salva l'eventuale sospensione prevista dal comma 5, la struttura provinciale competente conclude la verifica di assoggettabilita' entro venticinque giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione del procedimento di VIA e puo' stabilire eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto a procedimento di VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.

7. Il proponente puo' ritirare in qualsiasi momento la domanda, con conseguente estinzione del procedimento. Il procedimento si estingue anche se il proponente non deposita le integrazioni richieste entro il termine fissato dalla struttura provinciale competente.

8. Il provvedimento di verifica e' pubblicato integralmente nell'albo elettronico della Provincia e, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

Definizione dei contenuti dello SIA e del progetto definitivo

1. Prima della presentazione della domanda del procedimento di VIA il proponente ha la facolta' di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto definitivo, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente la domanda di consultazione preliminare, allegando, in formato elettronico, il progetto preliminare dell'opera, lo studio preliminare ambientale e una relazione che illustra, sulla base degli impatti ambientali attesi, il piano di lavoro per la redazione dello SIA. La documentazione e' pubblicata nel sito internet della Provincia e chiunque puo' presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando l'autonomia del successivo procedimento di VIA, la struttura provinciale consultata ai sensi del comma 1 svolge le seguenti attivita':

a) si pronuncia sugli elementi essenziali del progetto definitivo, sulle informazioni da includere nello SIA, sulle metodologie per la sua redazione;

b) esamina le principali alternative rispetto al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;

c) sulla base della documentazione disponibile verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';

d) in carenza di elementi di incompatibilita' indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso, senza che cio' pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

4. La struttura provinciale competente puo' richiedere pareri e valutazioni tecniche alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate ed eventualmente convocare una conferenza di servizi con la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3. La struttura provinciale competente conclude la fase di consultazione entro quarantacinque giorni.

5. La Giunta provinciale puo' indicare, con propria deliberazione, particolari categorie di progetti da sottoporre obbligatoriamente alla consultazione preliminare.

Art. 7
Studio di impatto ambientale

1. Lo SIA e' redatto, a cura e spese del proponente, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline a esso afferenti, secondo quanto previsto dall'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e contiene anche ogni documento necessario per l'ottenimento dei provvedimenti individuati dall'articolo 11.

2. Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto, con le informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione e alle sue dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo' produrre, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle possibili alternative prese in esame dal proponente, compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

3. Se ne ricorrono i presupposti lo SIA comprende la relazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

4. Le informazioni richieste sono coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario e attengono strettamente alle specifiche caratteristiche del progetto e delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla sua realizzazione, anche in considerazione della localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

5. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facolta' di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, per predisporre lo studio, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle norme vigenti.

6. Il proponente puo' chiedere l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto industriale e commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In tal caso, fatto salvo l'obbligo della riservatezza e il relativo divieto di divulgazione, i dati e le informazioni coperti da segreto, esposti in una relazione a parte, sono comunque trasmessi alla struttura provinciale competente, per le valutazioni relative alla compatibilita' ambientale del progetto, secondo quanto previsto da questa legge.

7. Allo SIA e' allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e informazioni contenuti nello studio, inclusi elaborati grafici. La documentazione e' predisposta su un formato che consente la riproduzione e in modo da consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate linee guida e criteri per la predisposizione dello studio preliminare ambientale e dello SIA.

Art. 8
Verifica documentale preventiva

1. Prima della presentazione della domanda di VIA il proponente, per consentire una verifica della completezza della documentazione da allegare alla domanda, compresi i contenuti dell'avviso a mezzo stampa, e per garantire una corretta e completa informazione

ambientale, deposita presso la struttura provinciale competente il progetto definitivo, lo SIA e i relativi allegati, individuati dall'articolo 7, comma 7.

2. Entro venti giorni dal deposito la struttura provinciale, competente verifica la completezza della documentazione e, se essa risulta incompleta o carente, chiede al proponente le opportune integrazioni documentali o i necessari chiarimenti, fissando il termine per la loro presentazione.

3. Entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione integrativa la struttura provinciale competente si pronuncia in merito alla sua completezza e ne dà comunicazione al proponente.

Art. 9

Avvio del procedimento di VIA

1. In esito alla verifica prevista dall'articolo 8 il proponente presenta alla struttura provinciale competente una domanda di VIA corredata dalla seguente documentazione:

- a) il progetto definitivo;
- b) lo SIA e i relativi allegati, individuati dall'articolo 7, comma 7;
- c) l'elenco dei provvedimenti, delle valutazioni tecniche e dei pareri, già acquisiti o da acquisire, ai fini della realizzazione dell'esercizio o dell'intervento;
- d) la copia dell'avviso a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione locale.

2. La documentazione indicata dal comma 1 e' presentata in formato cartaceo; quella indicata nelle lettere a) e b) e' presentata anche su supporto informatico. Il proponente garantisce, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la perfetta corrispondenza tra i documenti cartacei e quelli informatici.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda di VIA il proponente, a propria cura e spese, provvede alla pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione locale, predisposto secondo le indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente, ai sensi dell'articolo 8, e contenente i dati identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, i possibili principali potenziali impatti ambientali, la circostanza che il progetto e' sottoposto a procedimento di VIA, i termini per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, la struttura provinciale competente presso la quale possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalità per la loro presentazione, le forme di partecipazione del pubblico, il luogo e le modalità di consultazione degli atti nella loro interezza, l'autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA, le informazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo provvedimento.

4. La struttura provinciale competente pubblica tempestivamente l'avviso dell'avvenuta presentazione della domanda e della documentazione allegata nel sito internet della Provincia, con pubblicazione integrale della documentazione indicata dal comma 1, lettere a) e b).

5. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di VIA la struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20.

6. Dalla data di presentazione della domanda di VIA decorrono i termini di avvio del procedimento di VIA e quelli per la presentazione delle osservazioni.

Art. 10

Partecipazione pubblica

1. La struttura provinciale competente informa i cittadini sulle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA, pendenti e concluse, rendendo pubblici i dati progettuali e ambientali, a partire dalla fase di avvio, inclusa la consultazione preliminare. I documenti relativi sono resi disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'autorita' competente entro il giorno successivo alla loro acquisizione.

2. Chiunque puo' prendere visione della documentazione individuata dall'articolo 9 e presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nel corso del procedimento di VIA i sindaci dei comuni interessati possono chiedere alla struttura provinciale competente l'indizione di una pubblica assemblea, per l'illustrazione della documentazione indicata dall'articolo 9 e per un esame in contraddittorio con il soggetto proponente. Analoga richiesta puo' essere effettuata da una o piu' delle minoranze dei consigli comunali, dalle associazioni di categoria interessate e dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). L'indizione della pubblica assemblea puo' essere disposta anche d'ufficio dalla struttura provinciale competente. Della pubblica assemblea e' redatto un apposito verbale.

4. Se il proponente ha presentato domanda di consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'assemblea pubblica puo' essere indetta anche durante tale fase, su richiesta dei soggetti indicati dal comma 3 o d'ufficio.

5. L'assemblea pubblica prevista da questo articolo e' svolta di norma una sola volta nell'ambito delle procedure previste da questa legge, inerenti la valutazione di impatto ambientale.

6. Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6-bis della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza tiene luogo dell'assemblea pubblica prevista dal comma 4.

7. Le osservazioni presentate ai sensi di quest'articolo e il verbale dell'assemblea prevista dal comma 3 sono comunicati al proponente.

8. Prima della conclusione della fase di valutazione il proponente, anche su sua richiesta, puo' essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni. Del contraddittorio e' redatto un verbale.

9. Sono esaminate e valutate e confluiscono nel rapporto istruttorio, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA, le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo che presentano i seguenti contenuti e caratteristiche:

a) sono formulate tecnicamente e analiticamente in ordine all'adeguatezza dello SIA o al merito delle alternative discusse o possibili;

b) contestano la validita' delle metodologie di previsione e d'analisi, se e' descritta la metodologia alternativa da adottare e la sua giustificazione;

c) contestano la veridicita' delle informazioni e delle analisi o rilevano la loro insufficienza, se contengono idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche mediante richiamo ad altri documenti o informazioni;

d) contestano le misure compensative e le mitigazioni proposte, se sono indicate le misure alternative.

10. La struttura provinciale competente pubblica nel sito internet

della Provincia le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo, le eventuali controdeduzioni e le conseguenti modifiche eventualmente apportate al progetto.

11. La struttura provinciale competente, se ritiene sostanziali e rilevanti per il pubblico le modifiche apportate al progetto, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati e, contestualmente, proceda alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito, ai sensi dell'articolo 9, comma 3. La struttura provinciale competente procede alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito e chiunque ha interesse, entro il medesimo termine, può prenderne visione e presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate.

Art. 11 Istruttoria

1. La struttura provinciale competente richiede alle strutture provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate, nelle materie di rispettiva competenza, il rilascio dei provvedimenti, delle valutazioni tecniche e dei pareri necessari per l'assunzione della decisione finale e dispone d'ufficio le indagini e gli accertamenti opportuni. In particolare, le strutture provinciali e le altre amministrazioni pubbliche interessate rilasciano, nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 12, i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri concernenti le seguenti materie:

- a) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, compresa l'autorizzazione integrata ambientale;
- b) vincolo idrogeologico;
- c) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;
- d) produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) tutela del paesaggio;
- f) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- g) piste da sci;
- h) acque pubbliche e opere idrauliche di competenza della Provincia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1;
- i) tutela e attraversamenti di strade provinciali e comunali.

2. Se è ritenuto opportuno, la struttura provinciale competente può disporre una visita dei luoghi in cui si propone la realizzazione del progetto; il proponente del progetto è invitato a intervenire alla visita. In esito alla visita è redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti ed eventuali osservazioni formulate.

3. Entro settantacinque giorni dall'avvio del procedimento, sulla base delle osservazioni, degli elementi eventualmente acquisiti durante il sopralluogo e di quelli emersi dai pareri e dalle valutazioni tecniche, la struttura provinciale competente può chiedere che lo SIA e il progetto definitivo siano integrati, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione è necessaria ai fini della decisione. In tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi fino all'espletamento delle verifiche circa la coerenza e l'eshaustività della documentazione presentata, e comunque per un termine non superiore a trenta giorni dal deposito delle integrazioni.

4. Nel corso della fase istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori, di acquisire copia degli atti e dei pareri resi; può presentare osservazioni in merito e chiedere la

sospensione dei termini. Inoltre il proponente puo' presentare volontariamente integrazioni e modifiche al progetto o allo SIA. In tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi fino all'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche necessarie e comunque per un termine non superiore a trenta giorni dal deposito delle integrazioni. Se il proponente non ottempera alle richieste di integrazioni, non presentando gli elaborati modificati, o se procede al ritiro della domanda, il procedimento e' archiviato.

5. Se la struttura provinciale competente ritiene che le integrazioni o le modifiche apportate sono sostanziali e rilevanti per il pubblico applica l'articolo 10, comma 11.

6. La struttura provinciale competente regola lo svolgimento della partecipazione, redige il verbale di conclusione della conferenza di servizi e conclude la fase istruttoria entro cinquantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni, con la stesura del rapporto istruttorio, al fine dell'adozione del provvedimento di VIA previsto dall'articolo 13. In particolare il rapporto istruttorio mette in evidenza, in modo conciso, chiaro e pertinente, le questioni ambientali rilevanti e il livello di coerenza del progetto proposto con la finalita' della legge.

7. Se e' necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita' la Giunta provinciale puo' prolungare il periodo di svolgimento della fase istruttoria di ulteriori trentacinque giorni o fino a diverso termine stabilito sulla base dei criteri definiti dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 22.

Art. 12 Conferenza di servizi

1. I provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri necessari previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, al fine dell'istruttoria di VIA sono acquisibili nell'ambito di una conferenza di servizi, indetta dalla struttura provinciale competente entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni e conclusa non oltre quaranta giorni dalla medesima data.

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso i rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volonta' della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

3. Alla conferenza di servizi sono invitati i seguenti soggetti, designati con le modalita' stabilite dal regolamento d'esecuzione:

a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, e individuate dal regolamento;

b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

c) un rappresentante del Museo delle scienze previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali);

d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico qualora le opere interessino aree da questi amministrate.

4. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni.

5. Alla conferenza di servizi prevista da quest'articolo si applica la legge provinciale sull'attivita' amministrativa. Il regolamento d'esecuzione puo' dettare disposizioni in materia, anche in deroga a

quanto previsto dalla legge provinciale sull'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle modalita' di acquisizione dei singoli atti di assenso da parte dei soggetti competenti.

6. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' prevedere, tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi, l'atto di assenso del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. In questo caso, a seguito dell'adozione del provvedimento di VIA, gli interventi previsti dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), come disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente. Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volonta', il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.

Art. 13 Provvedimento di VIA

1. Il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri rilasciati nel corso della fase istruttoria, disciplinata dagli articoli 11 e 12, dalle strutture provinciali e dalle altre amministrazioni interessate. La valutazione non comprende ne' sostituisce le concessioni e le autorizzazioni al mero esercizio di impianti previsti dalle leggi vigenti.

2. Il provvedimento di VIA e' adottato dalla Giunta provinciale, entro il termine di venticinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria, sulla base del verbale di conclusione della conferenza di servizi e del rapporto istruttorio. Il provvedimento di VIA e' pubblicato per intero nel sito internet della Provincia, con l'indicazione della sede dove e' possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

3. Il giudizio sulla compatibilita' ambientale non puo' essere positivo se:

a) il progetto non risulta globalmente compatibile con le finalita' di questa legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilita' dal lato geologico e idrogeologico e di prevenzione e tutela igienico-sanitaria;

b) la realizzazione del progetto non e' conforme agli strumenti urbanistici e agli eventuali piani di settore, salvo quanto previsto dal comma 6;

c) sono stati negati o non sono stati rilasciati gli atti di assenso previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

4. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

5. Il provvedimento positivo di VIA puo' individuare particolari prescrizioni o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto e i controlli sulla sua attuazione e puo' giustificare l'eventuale superamento dei termini del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 7.

6. Il provvedimento di VIA puo' essere positivo anche se l'opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui e' applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo V, capo IV, della legge urbanistica provinciale. In tal caso

l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale e' subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.

7. In esito alle risultanze dell'attivita' istruttoria la Giunta provinciale puo' chiedere al proponente, entro il termine indicato dal comma 2, integrazioni allo studio o al progetto, anche subordinate all'esito di monitoraggi o di sperimentazioni, al fine di migliorare il livello di compatibilita' ambientale del progetto o comunque di mitigarne l'impatto, fissando il termine entro il quale il proponente presenta le integrazioni. In questo caso la decisione definitiva sulla compatibilita' ambientale e' assunta dalla Giunta provinciale, entro i quarantacinque giorni successivi al deposito della documentazione integrativa, fatto salvo, se ne ricorrono i presupposti, quanto previsto dall'articolo 10, comma 11. Decorso inutilmente il termine prescritto nella richiesta di integrazioni il procedimento e' archiviato.

Art. 14

Durata e proroga dell'efficacia della VIA

1. I progetti di impianti, opere o interventi sottoposti a procedimento di VIA sono realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA.

2. Tenuto conto delle caratteristiche degli impianti, opere o interventi sottoposti a procedimento di VIA, il provvedimento puo' stabilire un periodo piu' lungo, coincidente con la durata del progetto. In tal caso il proponente presenta alla struttura provinciale competente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attivita' autorizzate, con i contenuti e la periodicita' stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale. In esito all'esame del rapporto e alle correlate verifiche istruttorie la Giunta provinciale puo' disporre prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui e' subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attivita'.

3. Per motivate ragioni e a richiesta, del proponente la Giunta provinciale puo' prorogare il termine di efficacia per il periodo richiesto per il completamento del progetto, fermo restando, se necessario, il rinnovo o l'aggiornamento dei provvedimenti, delle valutazioni tecniche e dei pareri compresi nel procedimento di VIA, in osservanza, delle procedure stabilite dagli articoli 11, 12 e 13.

4. Scaduto il termine di efficacia della VIA senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla VIA decade di diritto, e il procedimento dev'essere integralmente rinnovato.

Art. 15

Monitoraggio

1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita' di controllo e di monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, anche per individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e consentire l'adozione delle opportune misure correttive. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attivita' di verifica sono a carico del proponente.

2. In particolare, se dalle attivita' indicate dal comma 1 risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entita' significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA la Giunta provinciale, acquisite

informazioni e valutati i pareri resi, puo' modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 13, comma 5. Se dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio dell'attivita' possono derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, la Giunta provinciale o il comune, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate, in attesa delle determinazioni correttive da adottare.

3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso il sito internet della Provincia.

Art. 16 Controlli e sanzioni

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli enti e le strutture indicate nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilita' svolgono le attivita' di controllo previste dai provvedimenti medesimi, in relazione al rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver preventivamente esperito il procedimento di verifica di assoggettabilita' o di VIA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.

3. Chiunque non rispetti le prescrizioni particolari imposte con il provvedimento di valutazione positiva dell'impatto ambientale o si discosti, nella realizzazione dell'opera, dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello SIA e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, se le leggi vigenti non prevedono alcuna sanzione amministrativa pecuniaria per le medesime violazioni.

4. Nelle ipotesi previste dal comma 2 le autorita' competenti in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispongono la sospensione dei lavori e possono disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 3 le autorita' competenti in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente, previa eventuale sospensione dei lavori, impongono al proponente l'adeguamento dell'opera o dell'intervento, stabilendone i termini e le modalita'.

6. Se il proponente non adempie a quanto imposto dall'autorita' competente, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, l'autorita' stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

7. Per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente della struttura provinciale competente. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia.

8. Per gli impianti e gli insediamenti realizzati dalla Provincia o dagli enti locali la Giunta provinciale dispone le misure e gli

interventi di adeguamento o di ripristino necessari, su proposta della struttura provinciale competente.

Art. 17

Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni volte ad assicurare che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sia coordinato nell'ambito del procedimento di VIA. Il regolamento prevede l'unicita' della fase istruttoria e della consultazione del pubblico per le due procedure, stabilendo termini per la conclusione della fase istruttoria non superiori a centocinquanta giorni.

2. La valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' compresa nella valutazione dell'impatto ambientale o nella verifica di assoggettabilita' disciplinate da questa legge, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

3. La verifica di assoggettabilita' puo' essere condotta, nel rispetto delle condizioni contenute in questa legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nei casi e secondo le disposizioni procedurali stabilite dal regolamento. In questo caso le modalita' di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedimentale.

4. Per i progetti di impianti, opere o interventi da realizzare in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine e' acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica.

5. Relativamente ai procedimenti disciplinati da questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalita' di deposito della documentazione e di presentazione della domanda, nonche' le direttive per la predisposizione in formato elettronico degli elaborati da allegare alla domanda.

Art. 18

Impatti ambientali interregionali

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi localizzati anche nel territorio della provincia di Bolzano o di regioni confinanti le procedure di VIA sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti interessate.

2. Per i progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti oppure effetti ambientali negativi e significativi nel territorio della provincia di Bolzano o di regioni confinanti la struttura provinciale competente informa la Provincia o le regioni, nonche' gli enti locali territoriali interessati dagli impatti, e acquisisce i rispettivi pareri, nell'ambito delle procedure disciplinate da questa legge.

Art. 19

Partecipazione della Provincia alle procedure di VIA di competenza statale

1. Per l'espressione del parere della Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle procedure di competenza statale la Giunta provinciale acquisisce il parere dei comuni e degli enti di gestione

delle aree naturali protette nel cui territorio e' prevista la realizzazione del progetto. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. La Giunta provinciale si pronuncia entro i termini stabiliti dalla normativa statale vigente.

Art. 20
Oneri istruttori

1. Sono a carico del proponente gli oneri per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilita', secondo gli importi e le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione puo' esonerare dal pagamento lo svolgimento delle attivita' istruttorie che riguardano progetti di impianti, opere o interventi con ridotta incidenza ambientale o di minore rilievo economico.

2. Sono escluse dal versamento delle somme previste da quest'articolo, in ogni caso, le procedure inerenti la progettazione e l'istruttoria di opere pubbliche.

3. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attivita' di verifica sono a carico del proponente.

Art. 21
Autorizzazione unica territoriale

1. Per semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti e ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro trenta giorni, disciplina con regolamento l'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti e alle attivita' non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale.

2. L'autorizzazione unica territoriale e' rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale sull'attivita' amministrativa. Il procedimento non comporta l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed e' informato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita' e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

3. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volonta' della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il regolamento puo' prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.

5. Il regolamento, anche in deroga alla normativa provinciale vigente, attua quanto previsto da questo articolo, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la disciplina dell'autorizzazione unica territoriale si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei provvedimenti indicati nel numero 1), o almeno due dei

provvedimenti indicati nei numeri da 2) a 7) previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio:

1) autorizzazioni ambientali: autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

2) autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge urbanistica provinciale;

3) autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;

4) autorizzazioni ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) per interventi in fascia di rispetto idraulico;

5) valutazione di incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;

6) autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

7) ulteriori provvedimenti in materia ambientale, del paesaggio e del territorio individuati dal regolamento;

b) e' individuata un'unica struttura provinciale cui e' affidato il coordinamento istruttorio del procedimento e, in particolare, la competenza a:

1) acquisire le domande dei soggetti interessati, eventualmente corredate dal progetto definitivo dell'impianto;

2) procedere alla trasmissione della documentazione allegata alla domanda ai soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso indicati dalla lettera a);

3) acquisire i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a), che confluiscono nell'autorizzazione unica territoriale;

4) rilasciare l'autorizzazione unica territoriale che ricomprende i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a);

5) espletare eventuali attivita' consultive o di pubblicita';

6) curare i rapporti con il soggetto interessato;

c) la conferenza di servizi e' disciplinata anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attivita' amministrativa, in particolare per quanto riguarda le modalita' di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti;

d) e' determinata la durata dell'autorizzazione unica territoriale, le modalita' e i criteri per il suo rilascio, rinnovo e aggiornamento; per le autorizzazioni ambientali di cui alla lettera a), numero 1, tali contenuti sono determinati in coerenza con le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

e) sono determinati i criteri per la quantificazione degli oneri istruttori posti, in tutto o in parte, a carico dell'impresa, la cui misura non puo' comunque eccedere quella complessivamente prevista dalla normativa vigente per le attivita' istruttorie dei singoli provvedimenti ricompresi nell'autorizzazione unica territoriale;

f) puo' essere prevista l'attuazione di questo articolo in via sperimentale, per limitati ambiti territoriali o per determinate tipologie di autorizzazione, opportunamente individuati; puo' essere previsto anche l'ampliamento delle categorie di soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione unica territoriale;

g) sono individuate le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta da questo articolo e le

norme, anche di legge, che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo.

6. Se tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi prevista dal comma 2 e' ricompresa l'espressione dell'atto di assenso da parte del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, gli interventi previsti dalla legge urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), come disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente. Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volonta', il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.

Art. 22 Regolamenti

1. Con uno o piu' regolamenti sono emanate le disposizioni per l'esecuzione di questa legge.

2. I regolamenti integrano e coordinano i procedimenti previsti da questa legge con le procedure autorizzatorie previste dalle norme provinciali di settore e individuano, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa, le disposizioni legislative e regolamentari provinciali abrogate.

Capo II Strategie e interventi per fronteggiare il cambiamento climatico e fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici

Art. 23 Strategie e interventi della Provincia per fronteggiare il cambiamento climatico

1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate forme di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi.

2. In coerenza con i contenuti del piano urbanistico provinciale, del programma di sviluppo provinciale e dei protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, nell'ambito della pianificazione energetica ambientale e degli atti di indirizzo sulla sostenibilita' ambientale, la Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce specifici obiettivi da conseguire nel medio e lungo periodo, per ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna, raggiungere l'autosufficienza energetica, conservare la biodiversita' e aumentare la biomassa, in particolare quella boschiva, e per incrementare la capacita' di assorbimento dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi.

3. La Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne, e mira al conseguimento dell'obiettivo "Trentino Zero Emission" con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2030, e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale.

4. Nel quadro della normativa statale la Provincia può promuovere accordi per l'acquisizione di titoli d'uso o di altri meccanismi previsti dai protocolli internazionali in aree di foresta pluviale da gestire in modo sostenibile e certificato, anche attraverso forme di cooperazione decentrata, con il coinvolgimento di enti locali, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e associazioni.

5. Per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l'ambiente la Provincia istituisce la rete di monitoraggio climatico-ambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel territorio provinciale. La rete svolge anche funzioni di osservatorio trentino sul clima, per promuovere l'approfondimento delle conoscenze necessarie per il monitoraggio e lo studio dell'evoluzione dei fenomeni e dei dati meteorologici e climatologici, nonché per la loro comunicazione e divulgazione, anche mediante il coinvolgimento di strutture, enti e organismi competenti in materia.

6. Per ricercare soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia può promuovere l'istituzione di un centro di ricerca per le nuove energie, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, con i musei e con gli istituti di ricerca, anche operanti in Trentino, e con le organizzazioni rappresentative del mondo produttivo e del lavoro.

7. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono stabilite misure organizzative, tempi e modalità per l'attuazione dei commi 5 e 6, assicurando appropriate forme di coordinamento e collegamento tra le strutture provinciali competenti nonché lo scambio delle rilevazioni e dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito della rete di monitoraggio climatico-ambientale e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei corsi d'acqua e per il controllo delle crisi idriche. In prima applicazione, le deliberazioni adottate in attuazione di questo comma sono sottoposte a parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

8. La Provincia, inoltre:

a) provvede ad individuare annualmente, in un'apposita sezione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale di cui all'articolo 11-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), le azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), modifiche o integrazioni alle leggi provinciali vigenti volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati da questo articolo.

Art. 24

Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici

1. Per attuare gli indirizzi provinciali sullo sviluppo sostenibile e per promuovere una strategia complessiva per fronteggiare il

cambiamento climatico, e' istituito nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici, che e' alimentato da risorse della Provincia, nonche' da eventuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

2. Il fondo e' destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente e, in particolare, per:

a) la realizzazione di interventi afferenti la salvaguardia dell'ambiente o volti a fronteggiare il cambiamento climatico in particolare nei settori dello sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, della ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, dei trasporti e mobilita', dell'edilizia sostenibile, della gestione delle risorse idriche, dell'agricoltura e sviluppo rurale e del turismo;

b) l'attivazione di misure dirette all'adesione e partecipazione a carte, protocolli e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile e la definizione o promozione di misure di adattamento e di mitigazione degli effetti derivanti dal cambiamento climatico;

c) la promozione, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia nonche' di altri enti strumentali della Provincia, di campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione ambientale relative al cambiamento climatico ed allo sviluppo sostenibile rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni ed enti pubblici;

d) l'indizione, con cadenza almeno triennale, di un'apposita conferenza sul clima a livello provinciale;

e) la realizzazione di azioni e progetti sperimentali o a carattere esemplare, volti alla riduzione, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, nonche' alla riduzione del consumo di risorse idriche e alloro riutilizzo dopo il trattamento;

f) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti e' vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia e' disposto nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario della spesa ammessa;

g) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia e' disposto nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario della spesa ammessa;

h) lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS - e di prodotto - Ecolabel - anche territoriali e la promozione, da parte della Provincia, degli enti locali e di altri soggetti, di agende XXI e di buone pratiche;

i) la realizzazione di studi e programmi di formazione;

j) il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini, di impianti igienico-sanitari per lo scarico di acque reflue di autocaravan, caravan, camper e simili, di smaltimento dei rifiuti provenienti dai rifugi alpini, nonche' di quelli previsti dall'articolo 11, commi 3 e 5, e dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonche' dall'articolo 17, comma 2-bis, e dall'articolo 97, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico

provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

3. I finanziamenti previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della deliberazione di cui al comma 4.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione del fondo, le modalita' per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalita' di erogazione, nonche' i criteri e le modalita' di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione puo' disciplinare la concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, mediante accordi di programma. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualita', secondo modalita' stabilite dalla Giunta provinciale: Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione puo' individuare criteri e modalita' semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese gia' effettuate.

5. La Provincia puo' delegare agli enti locali o ad altri enti pubblici la realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale previsti da quest'articolo. Al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina provinciale concernente la delega per l'esecuzione di opere pubbliche.

6. Per la realizzazione di attivita' o progetti in materia di sviluppo sostenibile di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia puo' definire, in specifiche convenzioni con enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro con finalita' di tutela dell'ambiente e del territorio montano, le modalita' di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. Le convenzioni in particolare prevedono:

- a) gli obiettivi, le attivita' da realizzare, le modalita' di attuazione e la durata delle convenzioni;
- b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato;
- c) i criteri per la verifica delle attivita' realizzate;
- d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.

7. Nel caso in cui la Provincia conceda i finanziamenti previsti dal comma 2, lettera g), trova applicazione quanto previsto per la realizzazione di opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale dall'articolo 69-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. La deliberazione prevista dal medesimo articolo 69-bis, comma 2, secondo periodo, puo' prevedere che parte del finanziamento sia concesso anche ai comuni confinanti a quello in cui e' localizzato l'impianto.

Capo III

Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio

Art. 25

Modificazioni del capo I (Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13

1. Nel comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "coinvolti il servizio competente in materia di urbanistica e l'agenzia per la protezione dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica e di valutazione dell'impatto ambientale".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 e' sostituito dal seguente:

"2. Se il progetto definitivo dev'essere sottoposto al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale in base alle soglie dimensionali o a seguito della procedura di verifica di assoggettabilita', alla domanda di indizione della conferenza di servizi prevista dal comma 1 e' allegata una copia del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o del provvedimento di impatto ambientale previsto dall'articolo 6, comma 5."

3. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 la parola: "nonche'" e' soppressa, e dopo le parole: "ivi previste" sono inserite le seguenti: ", e il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente".

4. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997, dopo le parole: "dalla sua convocazione" sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, dopo lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale previsto dall'articolo 6".

5. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 e' sostituito dal seguente:

"6. Relativamente ai progetti sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi sono formulate in coerenza con il provvedimento di compatibilita' ambientale previsto dall'articolo 6. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, nella conferenza di servizi, si esprime in ordine alla coerenza, nonche' alla sostanzialita' delle eventuali modifiche apportate al progetto in conferenza, che possono comportare, in caso di difformita' sostanziale, una nuova verifica di assoggettabilita' o una nuova valutazione dell'impatto ambientale."

6. Il comma 11 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 e' sostituito dal seguente:

"11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza di servizi il dirigente del servizio provinciale competente per materia approva il progetto definitivo dell'opera. Se nella conferenza di servizi non si perviene all'unanimita' di decisione o se si verificano le condizioni previste dall'articolo 6, comma 6, il dirigente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento, dandone comunicazione alla Giunta provinciale, al dirigente del dipartimento competente in materia di opere pubbliche e al dirigente o all'amministrazione che hanno espresso il proprio dissenso ai sensi del comma 10. La Giunta provinciale, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, puo' disporre il riesame del progetto, indicandone specificamente le ragioni e il termine per la sua conclusione. In tal caso si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 6, secondo periodo. L'efficacia della determinazione del dirigente prevista da questo comma e' sospesa fino al pronunciamento della Giunta provinciale; trascorso il termine di venti giorni, in assenza di pronunciamento, la determinazione e' esecutiva."

7. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "42-bis, comma 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)" sono sostituite dalle seguenti: "34, comma 1, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)".

8. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "titolo VII, capo II, della legge provinciale n. 22 del 1991" sono sostituite dalle seguenti: "titolo V, capo III, della legge urbanistica provinciale".

9. Nel comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "dall'articolo 30 delle norme di attuazione del piano

urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale)".

10. L'articolo 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche). - 1. Se i progetti di opere pubbliche sono soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilita' o a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della normativa provinciale vigente, questi procedimenti si svolgono prima dell'approvazione prevista dall'articolo 4, comma 11, e dell'accertamento della conformita' urbanistica disciplinata dall'articolo 5. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in quanto compatibile.

2. Il procedimento di verifica di assoggettabilita' disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 si svolge, per le opere pubbliche, sulla base del progetto preliminare o, se previsto, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici.

3. Relativamente ai progetti riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, la fase di consultazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 definisce i contenuti del progetto definitivo, anche ai fini della sua approvazione ai sensi dell'articolo 4, e si svolge sulla base del progetto preliminare o, se previsto, dalla legge provinciale sui lavori pubblici, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici.

4. La procedura di consultazione e' svolta nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, a cui partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. La conferenza e' indetta dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, in coordinamento con il dirigente del dipartimento competente in materia di opere pubbliche.

5. Il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale si conclude entro centoquaranta giorni dalla presentazione della domanda, con il provvedimento di compatibilita' ambientale del dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente, assunto sulla base del verbale di conclusione della conferenza di servizi e del rapporto istruttorio previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni afferenti la fase istruttoria della normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, il provvedimento di compatibilita' ambientale non comprende ne' sostituisce i provvedimenti e gli atti previsti dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, che sono acquisiti secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. Il provvedimento e' allegato alla richiesta di indizione della conferenza di servizi prevista all'articolo 4, comma 1.

6. Se nella conferenza di servizi sono stati manifestati uno o piu' dissensi, il dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente puo' comunque assumere il provvedimento di compatibilita' ambientale previsto dal comma 5, dandone comunicazione alla Giunta provinciale, al dirigente del dipartimento competente in materia di opere pubbliche e al dirigente o all'amministrazione interessata che hanno espresso il proprio dissenso, per l'eventuale adozione dei

provvedimenti previsti dall'articolo 4, comma 11.'

11. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "il parere del comitato provinciale per l'ambiente di cui all'articolo 6 e" sono soppresse.

Art. 26

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave e' sostituito dal seguente:

"2. Il programma di attuazione comunale e' sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo la normativa provinciale vigente. Se il programma di attuazione e' soggetto a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), la valutazione e' effettuata dal comitato cave, la cui composizione e' integrata, a tal fine, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura."

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave e' abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave e' abrogato.

4. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave, dopo le parole: "coltivazione di cava" sono inserite le seguenti: "concernente progetti non sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente:

"1-bis. Per i progetti sottoposti al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale l'autorizzazione alla coltivazione di cava e' rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previa valutazione dell'impatto ambientale, e si riferisce a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti."

6. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave le parole: "legge provinciale n. 28 del 1988" sono sostituite dalle seguenti: "legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013".

7. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave e' abrogato.

8. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave le parole: "legge provinciale n. 28 del 1988" sono sostituite dalle seguenti: "legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013".

9. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale sulle cave e' inserito il seguente:

"Art. 16-bis (Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale). - 1. Per i progetti inerenti attivita' di cava disciplinati da questa legge sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, per gli aspetti che l'articolo 8 della presente legge attribuisce al comitato tecnico interdisciplinare cave. Nei casi di particolare complessita' il dirigente puo' chiedere un parere preventivo al comitato tecnico interdisciplinare cave."

10. Il comma 3 dell'articolo 21 e' abrogato.

11. Nel comma 7 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave le parole: "legge provinciale n. 28 del 1988" sono sostituite dalle seguenti: "legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

2013" e le parole: "al programma di attuazione" sono soppresse.

12. Nel comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle cave le parole: "legge provinciale n. 28 del 1988" sono sostituite dalle seguenti: "legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013" e le parole: "al programma di attuazione" sono soppresse.

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli impianti a fune le parole: "della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli impianti a fune e' inserito il seguente:

"1-bis. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'assenso preliminare e' reso dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In questo caso alla conferenza di servizi sono necessariamente invitati i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, che si esprimono secondo le competenze individuate dall'articolo 11."

3. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli impianti a fune le parole: "A tal fine" sono soppresse.

4. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli impianti a fune, prima delle parole: "Per l'istruttoria" sono inserite le seguenti: "Nei casi non ricadenti nel comma 1-bis,".

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente:

"5-bis. Salvo che nei casi previsti dal comma 5 di quest'articolo e dall'articolo 43, comma 3, e a meno che la maggioranza dei consiglieri comunali non chieda che della questione sia investito il consiglio, che a tal fine deve essere previamente informato, i piani attuativi sono adottati e approvati dalla giunta comunale:

a) quando riguardano un'area di superficie inferiore a un ettaro e mezzo, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b) quando riguardano un'area di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente:

"5-bis. Nei comuni con popolazione inferiore ai 300 abitanti si prescinde dall'obbligo di redazione del piano attuativo, in caso di interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore ai 2.500 metri quadrati. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questo comma."

3. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale le parole: "dal consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dal comune".

4. Nel comma 4 dell'articolo 50 della legge urbanistica provinciale le parole: "il consiglio comunale puo' deliberare di ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "il comune puo' ridurre".

5. Al comma 7-ter dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) si tratti di stoccaggi, attrezzature e manufatti strumentali di attivita' silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali di cui all'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;"

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) gli interventi di cui alla lettera a) sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione culturale delle aree."

6. Nel comma 7-quater dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "manufatti destinati alla lavorazione e alla trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "manufatti destinati ad attivita' produttiva per la lavorazione e la trasformazione".

7. Alla fine del comma 3 dell'articolo 68 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente periodo: "Nelle aree a bosco il regolamento puo' prevedere la possibilita' di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonche' alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c-bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura."

8. L'articolo 72 della legge urbanistica provinciale e' sostituito dal seguente:

"Art. 72 (Autorizzazioni per opere soggette a valutazione dell'impatto ambientale). - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 71, per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, nei territori individuati ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), numero 3), l'autorizzazione e' resa dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessita' il dirigente puo' richiedere un parere preventivo alla CUP."

9. Al comma 1 dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole: "con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata," sono soppresse;

b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

"d-bis) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonche' alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c-bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nonche' le attivita' di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della medesima legge;"

10. Il comma 3 dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale e' sostituito dal seguente:

"3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che la stessa commissione e' integrata da un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo e da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento."

11. La lettera c) del comma 6-octies dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale e' sostituita dalla seguente:

"c) in seguito all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, la comunita' puo' chiedere alla Giunta provinciale che le varianti ai PRG siano sottoposte al parere della CPC. In caso di accoglimento della richiesta, la Giunta provinciale stabilisce le modalita' e i criteri per assicurare il supporto agli

uffici della comunita' da parte della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. A decorrere dall'attribuzione alla CPC della valutazione delle varianti ai PRG non e' piu' richiesta la valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, e la CPC si esprime in merito alla coerenza delle varianti medesime rispetto al PUP ed al documento preliminare di cui all'articolo 22, comma 2; in seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto dall'articolo 22, la valutazione e' effettuata anche rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere della CPC e' richiesto dal comune ed e' rilasciato nel termine di quarantacinque giorni; copia del parere e' trasmessa alla Provincia;".

12. I commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 29

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Nel comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis e 2-bis 1".

2. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1".

3. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1".

4. Nel comma 2-bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, prima delle parole: "Il comitato tecnico forestale" sono inserite le seguenti: "Nel caso di interventi non soggetti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale,".

5. La lettera c) del comma 2-bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' abrogata.

6. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e' inserito il seguente:

"2-bis 1. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e ai movimenti di terra e' rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessita' il dirigente puo' chiedere un parere preventivo al comitato tecnico forestale.".

7. Nel comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1".

Art. 30

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e' inserito il seguente:

"5-quater. Fermo restando quanto stabilito dalla lettera a-quater) del comma 1, su richiesta del titolare dello scarico presentata al comune, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), a condizione che lo scarico sia recapitato in pubblica fognatura nera presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque. In riferimento a tale tipologia di acque reflue si applicano i limiti di emissione allo scarico previsti dalla tabella G allegata a questo testo unico e le sanzioni amministrative previste in caso di loro superamento. In sede di autorizzazione o di modifica della stessa il comune puo' stabilire valori limite meno restrittivi di quelli indicati alla tabella G - ad esclusione di quelli relativi ai parametri di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 - individuati a seguito di apposita convenzione stipulata tra la struttura provinciale competente in materia di gestione degli impianti di depurazione ed il titolare dello scarico interessato, che puo' definire ogni altra condizione di esercizio dello scarico in fognatura, al fine di garantire da parte dell'impianto di depurazione finale, il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, anche in relazione agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici".

2. Nel comma 2-quinquies dell'articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dopo le parole: "di titolarita' di terzi e ubicati al di fuori del sito di relativa produzione" sono inserite le seguenti: ", nonche' in generale dalle attivita' che danno origine a reflui di natura organica il cui carico di azoto totale espresso come N non sia superiore a 75 kg/anno".

3. Le modificazioni al testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo IV

Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Art. 31

Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 2013 e'

inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Misure per l'incentivazione dell'acquisto della casa di abitazione per i residenti all'estero). - 1. La Provincia promuove l'acquisto e la costruzione della prima casa di residenza sul territorio provinciale in favore di cittadini residenti all'estero iscritti nelle liste "AIRE" dei comuni della provincia di Trento.

2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Provincia puo' concedere contributi in annualita' della durata di dieci anni del valore attuale pari ad un massimo di 50.000 euro e a condizione che i cittadini individuati dal comma 1 eleggano la propria residenza nell'immobile oggetto di contributo entro il termine individuato dalla deliberazione prevista al comma 3.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i requisiti per l'accesso al contributo, le modalita' per la presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria, i criteri per la determinazione del contributo, le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e le ipotesi di revoca delle provvidenze concesse. La predetta deliberazione tiene conto, tra l'altro, ai fini della formazione della graduatoria, della condizione economica familiare e della numerosita' del nucleo familiare."

2. Per i fini di questo articolo e' prevista la spesa di 65.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 sull'unita' previsionale di base 65.10.220 (Contributi annui a privati per costruzione, acquisto e risanamento). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unita' previsionale di base 65.10.220 (Contributi annui a privati per costruzione, acquisto e risanamento) dall'articolo 35 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri).

3. Le modificazioni alla legge provinciale n. 9 del 2013 previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo V Disposizioni finali

Art. 32 Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 24 di questa legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio sulle unita' previsionali di base 80.20.110 (Interventi per la tutela ambientale) e 80.20.210 (Investimenti per la tutela ambientale) per i fini degli articoli 12-bis e 12-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, abrogati dall'articolo 33 di questa legge.

Art. 33 Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. L'articolo 3 di questa legge si applica a decorrere dalla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, che inoltre detta eventuali disposizioni, anche a carattere organizzativo, per il coordinamento transitorio fra la disciplina della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), e quella della presente legge.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questa legge, il capo I e il capo III di questa legge si applicano a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione. Il capo II di questa

legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. La legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, a eccezione degli articoli 15, 16, 17 e 18, e' abrogata. Sono abrogati, inoltre:

- a) l'articolo 21 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;
- b) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;
- c) il comma 2 dell'articolo 18 e l'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;
- d) l'articolo 51 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- e) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11;
- f) le lettere u) e v) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- g) l'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- h) l'articolo 38 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- i) l'articolo 58 legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- j) l'articolo 12 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- k) l'articolo 45 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- l) l'articolo 51 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- m) l'articolo 46 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- n) l'articolo 41 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- o) l'articolo 11 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;
- p) la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 5;
- q) l'articolo 66 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- r) gli articoli 58 e 59 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;
- s) l'articolo 14 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14;
- t) l'articolo 26 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20;
- u) l'articolo 25 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16.

4. Le disposizioni abrogate dal comma 3, ad eccezione degli articoli 12-bis, 12-bis 1, 12-ter e 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, continuano ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione. Gli articoli 12-bis, 12-bis 1, 12-ter e 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Le domande presentate e le procedure avviate prima della stessa data continuano a essere disciplinate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'emanazione delle disposizioni volte ad assicurare il coordinamento del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con il procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 17, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 settembre 2013

Il Vicepresidente
della provincia f.f.:
Pacher

(Omissis)